

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, NONCHÉ IL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SULLA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II.**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 1° giugno 2016**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 27/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di vigilanza sul gruppo.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)
- [Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale](#)
- [HV Group Italia](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 27/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 recante disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo.



## Documento di consultazione n. 27/2015 - Esiti della pubblica consultazione e risoluzioni sui singoli articoli commentati

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 22 DEL 01/06/2016 CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, NONCHÉ IL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SULLA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II.**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	<b>Osservazioni generali</b>		Il documento in oggetto reca uno schema di Regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee caratterizzate da limitate indicazioni applicative: sarebbero pertanto auspicabili adeguati confronti operativi con l'IVASS per discutere in merito a specifiche problematiche nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del Regolamento stesso.	Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti di carattere normativo regolamentare, questo Istituto adotterà le modalità di individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.
2	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	<b>Osservazioni generali</b>		Lo schema di Regolamento reca un riferimento esplicito al concetto di proporzionalità solo all'interno dell'articolo 15, comma a, lettera c), il quale recita: <i>"L'IVASS applica i seguenti principi generali quale base delle valutazioni dell'equivalenza: ... c) con l'eccezione del criterio del segreto d'ufficio, le valutazioni dell'equivalenza tengono conto del principio di proporzionalità;"</i> .	Il principio di proporzionalità, cui è ispirata l'attività dell'IVASS nel suo complesso, trova già attuazione in sede di applicazione delle disposizioni regolamentari. Si rimanda, in ogni caso, a quanto già specificato nell'osservazione precedente.

				<p>Un riferimento al principio di proporzionalità può essere desunto anche da quanto riportato all'interno dell'articolo 6, comma 2, il quale recita: “A fini di cui al comma 1, l'IVASS, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente...”. Si auspica quindi che nei richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità e s'individuino appropriati interventi relativi ai singoli Regolamenti.</p>	
<b>3</b>	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>Si chiede conferma del fatto che con l'emanazione del regolamento si avrà un doppio perimetro di gruppo:</p> <p>i) quello di cui all'articolo 1 lettera r-bis del Codice delle Assicurazioni Private (nel seguito “CAP”), comprensivo oltre che della capogruppo e delle società da essa controllate anche di quelle partecipate e di quelle soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP;</p> <p>ii) quello più ristretto (di fatto coincidente con il gruppo assicurativo di cui al Regolamento ISVAP n. 15/2008) riconducibile all'articolo 210 ter comma 2 del CAP, al quale solo si applicherebbe la nuova disciplina regolamentare in materia di funzionamento e organizzazione del gruppo e di albo delle società capogruppo (Capo III e Capo V).</p> <p>In caso affermativo si chiede di chiarire qual è la disciplina del gruppo rispetto alle società che ne fanno parte diverse da quelle di cui all'articolo 210 ter comma 2 del CAP.</p> <p>Si chiede conferma del fatto che con l'entrata in vigore del regolamento verrà meno l'obbligo di attribuzione alla società capogruppo del potere di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile sulle controllate facenti parte del gruppo.</p>	<p>L'articolo 210 ed i relativi regolamenti attuativi del Titolo XV del CAP disciplinano le ipotesi in cui, in linea con le previsioni Solvency II, scattano le funzioni di vigilanza sul gruppo, chiarendone anche l'ambito di applicazione.</p> <p>L'articolo 210 ter del Codice individua, nell'ambito dei gruppi, le società tenute all'iscrizione all'albo delle società capogruppo.</p> <p>Cfr anche risoluzione al commento n.26</p>
<b>4</b>	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright</b>	<b>Osservazioni generali</b>		<p>Si chiede all'Autorità di riconsiderare l'impostazione generale del documento, al fine di giungere ad una semplificazione delle disposizioni (mediante l'eliminazione di alcune previsioni che sembrano</p>	<p>Si rimanda agli esiti sugli specifici commenti ed evidenze rappresentate.</p>

	<b>Studio Legale</b>			costituire una mera ripetizione) ed all'eliminazione degli errori occorsi nei rinvii ad altre norme rilevanti.	
<b>5</b>	<b>HV Group Italia</b>	<b>Osservazioni generali</b>		Si fa riferimento ai punti del Regolamento in consultazione ed al Codice delle Assicurazioni Private con un riferimento anche al documento di Equivalenza con il regime di vigilanza di paesi terzi (Final Report on Public Consultation N. 14/041/Svizzera).	Si rimanda agli esiti sugli specifici commenti ed evidenze rappresentate.
<b>6</b>	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	Nella lettera a) sembrano mancare le parole " <i>con sede legale nel territorio della Repubblica</i> " prima delle parole " <i>o Stato terzo</i> ".	Osservazione non accolta. Il riferimento alla " <i>impresa di assicurazione o di riassicurazione</i> ", che include le imprese autorizzate in Italia o in un altro Stato membro, riprende quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, come novellato dal d. lgs. 12 maggio 2015, n. 74, all'art. 1, comma 1, lettere t) e cc).
<b>7</b>	<b>HV Group Italia</b>	<b>3</b>		E' necessario specificare come i trattati con stati terzi, tuttora in corso di validità, opereranno nel regime Solvency II. Nel caso specifico si fa riferimento al trattato "Direktversicherungsabkommen DVA" con l'Autorità svizzera di Vigilanza che, tra le diverse specificità, farebbe presupporre alcune esclusioni dall'ambito di applicazione.	Fatte salve peculiarità nazionali frutto di accordi bilaterali con Stati terzi rilevanti ai sensi dell'art. 171 di Solvency II, Solvency II ha stabilito che, nell'ambito della vigilanza sul gruppo, il trattamento delle imprese di Stati terzi è rimesso alla valutazione dell'equivalenza del regime di vigilanza applicabile effettuata, con l'assistenza di EIOPA ai sensi dell'art. 33, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1094/2010, dagli atti delegati della Commissione o, in loro assenza, dalle autorità di vigilanza nazionali, con la collaborazione di EIOPA secondo le disposizioni europee applicabili.
<b>8</b>	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale</b>	<b>3</b>	<b>1, lett. a)</b>	L'articolo sembra essere mancante di una sua parte. Si intendeva riferirsi alla società controllante avente sede in uno Stato terzo?	Cfr risoluzione al commento n.10.
<b>9</b>	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	Si suggerisce di chiarire il riferimento alla sede secondaria di una impresa di assicurazione di uno Stato terzo quale impresa controllante o partecipante,	Osservazione non accolta. Con riguardo al riferimento alla sede secondaria e alla relativa terminologia

	<b>Rose Fulbright Studio Legale</b>			dal momento che tale possibilità non è prevista nel Codice delle Assicurazioni. Inoltre sembra in ogni caso opportuno modificare la formulazione, facendo rispettivamente riferimento a “imprese di assicurazione o riassicurazione controllanti con sede in uno Stato terzo” e “imprese di assicurazione o riassicurazione partecipanti con sede in uno Stato terzo”.	utilizzata nel regolamento si richiama il contenuto dispositivo di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), del Codice.
<b>10</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	<b>3</b>	<b>1, lett. a)</b>	Dovrebbe leggersi “un’ultima società controllante italiana che controlla almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo”.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
<b>11</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	<b>3</b>	<b>1, lett. e)</b>	Si chiede conferma che lo “Stato membro” comprende anche l'Italia. In generale, si osserva poca coerenza nell'utilizzo delle definizioni di “Stato membro”, “impresa di assicurazione o riassicurazione”, “impresa di assicurazione o riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica”.	Osservazione non accolta. La società di partecipazione assicurativa e di società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia è inclusa nella definizione di ultima società controllante italiana di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
<b>12</b>	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	Lo schema di Regolamento prevede quanto segue: <i>“l'IVASS verifica che la struttura del gruppo assicuri la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza”</i> . Si suggerisce di dettagliare maggiormente i criteri per definire una gestione sana e prudente, tenendo anche conto del principio di proporzionalità; in connessione con questo si suggerisce di dettagliare i fattori che possono determinare la mancata corrispondenza della struttura del gruppo ai criteri indicati nella norma in esame.	Osservazione non accolta. Non si ritiene che l'osservazione comporti la necessità di modifiche in quanto il testo regolamentare non è stato innovato: il riferimento alla “sana e prudente gestione del gruppo” riprende la previsione di cui all'articolo 83 del Codice previgente ed era già riportata nel Regolamento 15/2008.

13	Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale	4	4	Ci si domanda se, in considerazione del fatto che l'operazione avviene su richiesta della stessa Autorità a seguito di proprie valutazioni, i termini per la chiusura dei relativi procedimenti possano essere in tal caso abbreviati.	Ai sensi degli art. 1 e 4 del regolamento IVASS n. 7 del 2014, i termini per la conclusione del procedimento non variano nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia assunta dall'IVASS. In particolare, in caso di procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre <i>“dal primo atto di impulso dell'IVASS”</i> .
14	ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici	4	4	Il comma in parola prevede che: <i>“Le operazioni di acquisizione e cessione connesse all'ordine di cui al comma 3, lettera a), sono soggette alle autorizzazioni di cui al Titolo VII, Capo I e III del Codice”</i> . Si ritiene superflua l'autorizzazione prevista dalla norma in esame, trattandosi di operazioni ordinate dall'IVASS.	Osservazione accolta.  Il testo regolamentare è stato emendato, eliminando il riferimento alle autorizzazioni di cui al Titolo VII, Capo I e III del Codice e prevedendo che l'impresa comunichi l'avvenuta attuazione delle modifiche richieste.
15	Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale	5	2	La precisazione in questione appare tautologica, non fornendo i criteri per l'individuazione della società controllante.	Si ritiene che la presenza del comma 2 dell'articolo 5, che riprende il dettato dell'art. 210, comma 3, migliori la leggibilità della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5.

16	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	6	3	Il comma in parola prevede che: <i>“L'IVASS dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 all'ultima società controllante o all'impresa individuata dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3, comma 4”</i> . Con ogni probabilità il riferimento dovrebbe essere all'art. 5, comma 2, in quanto la norma a cui si rimanda non è presente all'interno dell'art. 3 dello schema di Regolamento, che si ferma al comma 2.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
17	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale</b>	6	3	Si ritiene che si sia erroneamente inserito il riferimento all'articolo 3 comma 4, in luogo del più preciso riferimento all'articolo 5 comma 2.	Cfr risoluzione al commento n. 16
18	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	6	3	Dovrebbe leggersi “ .... ai sensi dell'art. 5, comma 2”.	Cfr risoluzione al commento n. 16
19	<b>HV Group Italia</b>	7	1	Si fa rif anche all'Art 210 CAP Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo (temporanea) per paesi con sede in stati terzi: Dati i tempi ristretti ed a seguito di richieste giustificate da parte della capogruppo, IVASS dovrebbe garantire un periodo interim per i requisiti di capitale e per il reporting Solvency II nel 2016 applicabili al Sottogruppo nazionale. Questo per permettere di riorganizzare le attività operative ed i processi rilevanti, considerando anche i necessari chiarimenti in corso in ottica di applicazione eventuale dell' equivalenza dei regimi di vigilanza.	Osservazione non accolta. L'articolo 7 attua l'art. 210 quater del Codice con riferimento alla possibilità per l'Autorità di escludere dall'area di vigilanza sul gruppo alcune imprese per le motivazioni indicate nella Direttiva Solvency II.
20	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale</b>	10	1	Si suggerisce di specificare che i provvedimenti da attuare sono quelli della società capogruppo.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato

21	<b>ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	11	1	Si segnala un refuso nel primo rigo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 ( <i>"della per attuazione"</i> ); probabilmente anche in questo caso il riferimento dovrebbe essere all'art. 5, comma 2, anziché all'art. 3, comma 4.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
22	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	11	1, 3, 4	Si propone di specificare il riferimento al CAP ove vengono menzionati gli articoli 210 bis comma 4 e 210 ter comma 2.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
23	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	11	1, lett.b)	Si segnala un refuso all'interno della prima riga: "b) le decisioni concernenti il rispetto della per l'attuazione...".	Cfr risoluzione al commento n. 21
24	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	11	1, lett. b)	Dovrebbe leggersi " (...) le decisioni concernenti il rispetto della per l'attuazione delle disposizioni (...)".	Cfr risoluzione al commento n. 21
25	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	11	1, lett. c)	Il riferimento all'"articolo 6, comma 1," dovrebbe riguardare solo l'"impresa di partecipazione assicurativa" e non anche l'"impresa di partecipazione finanziaria mista".	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
26	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	11	4	Preso atto che, alla luce della nuova normativa europea, non è più consentito usufruire, al ricorrere di determinate condizioni, del regime di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo disciplinato dal Regolamento n. 15 ad oggi vigente – con ciò assumendosi che l'"ultima società controllante" debba esercitare l'attività di direzione e coordinamento – si propone di riformulare il comma 4 dell'art. 11, al fine di esplicitare la facoltà per la capogruppo di attribuire all'impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o all'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia, un ruolo oltre che nel coordinamento delle controllate (ruolo che propriamente ricomprende attività di carattere organizzativo di flussi informativi e procedurali per l'assolvimento, da parte delle controllate, degli obblighi prescritti ai fini della vigilanza di gruppo), anche nella disciplina di attuazione e	L'osservazione non necessita di modifiche regolamentari. Al riguardo, si precisa che l'articolo ripropone la disposizione di cui al regolamento IVASS n. 15/2008 (art. 8, comma 4), a fini di trasparenza in ambito statutario. Con riferimento alla possibilità di delega, si osserva che la disciplina vigente non vieta l'introduzione di un sistema trasparente di deleghe per la ripartizione di funzioni purchè non infici l'esercizio della vigilanza IVASS, mantenga ferma la responsabilità dell'ultima società controllante e non renda opaca e poco chiara la struttura del gruppo.



				<p>declinazione degli atti di indirizzo di competenza della capogruppo medesima.</p> <p>Tale previsione, infatti, ferme restando le responsabilità in capo all'ultima società controllante consentirebbe - soprattutto nell'ambito dei conglomerati finanziari - di meglio graduare i ruoli e le competenze delle <i>sub holding</i> presenti lungo la catena partecipativa, tenendo conto delle vocazioni delle società; ciò in linea, peraltro, con i principi dettati dalla prevalente dottrina in tema di direzione e coordinamento.</p>	<p>Tenuto conto della disciplina previgente, è stato previsto, inoltre, per i gruppi che in passato si erano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento 15/2008 un regime transitorio di dodici mesi per consentire, tra l'altro, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di vigilanza.</p>
27	ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici	15	1	<p>Il comma in parola prevede, alla lettera f):  <i>“risulta necessario per la valutazione trattare tutti gli elementi del regime di vigilanza del paese terzo oggetto dei criteri di cui agli articoli 379 e 380 delle misure di attuazione, non solo gli elementi direttamente rilevanti per il gruppo che ha richiesto la valutazione”</i>.</p> <p>Probabile refuso: si suggerisce di sostituire <i>“Misure di attuazione”</i> con <i>“Atti Delegati”</i>.</p>	<p>Osservazione accolta.  Il testo regolamentare è stato emendato.</p>
28	ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici	16	1	<p>Alla lettera b) si fa riferimento alla <i>“valutazione da parte dell'EIOPA conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1094/2013, con analisi di supporto dell'IVASS alla valutazione tecnica”</i>.</p> <p>Si segnala un probabile refuso in quanto il Regolamento citato è relativo <i>“all'assegnazione alla Francia e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe”</i>. Si suggerisce quindi di sostituire detto riferimento con quello al Regolamento (UE) n. 1094/2010.</p>	<p>Osservazione accolta.  Il testo regolamentare è stato emendato</p>
29	ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici	17	3	<p>Il comma recita: <i>“L'IVASS, nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente e, per i gruppi di cui a comma 1, lettera a), non abbia ritenuto di dispensare il gruppo dall'esercizio della vigilanza sul gruppo ai sensi dei commi 1 e 2, può ...”</i>. Si propone, per maggiore chiarezza, di modificare la norma come di seguito:  <i>“L'IVASS, nel caso in cui sia stata accertata la</i></p>	<p>Osservazione accolta.  Il testo regolamentare è stato emendato</p>

				<i>sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente e, per i gruppi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), non abbia ritenuto di dispensare il gruppo dall'esercizio della vigilanza sul gruppo ai sensi dei commi 1 e 2, può ..."</i>	
30	Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale	18	2	Il paragrafo in questione appare una mera duplicazione del paragrafo 1 let. b).	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
31	Intesa San Paolo Vita S.p.A.	20	1	Si segnala che è stata mantenuta la locuzione "gruppi assicurativi".	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
32	ANIA- Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici	21	1	<p>All'interno del presente articolo si fa riferimento alle società strumentali, la cui definizione è ora riportata all'interno del Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016 (Art. 2), il quale recita:</p> <p><i>"società strumentale": "la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo assicurativo o riassicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarità dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa".</i></p> <p>Di conseguenza sarebbe opportuno, al fine di comprendere meglio il perimetro di applicabilità dell'articolo 21, che l'IVASS fornisca (quantomeno nella relazione accompagnatoria al regolamento, oppure nel documento di riepilogo degli esiti della fase di pubblica consultazione) alcuni chiarimenti, tra cui:</p> <p>a) Le imprese di intermediazione assicurativa (agenti / broker) eventualmente controllate da un'impresa di assicurazione, nel regolamento n. 26/2008 erano considerate "strumentali". Con la nuova disciplina, allo scopo di allinearsi alla normativa europea, non lo sono più (e quindi non vanno riportate nell'Albo)?</p> <p>b) L'attività strumentale di "gestione immobiliare"</p>	<p>Osservazione non accolta.</p> <p>La definizione di impresa strumentale è contenuta negli Atti Delegati e non comporta differenze con quanto già previsto al riguardo dal Regolamento 15/2008.</p>

			<p>esclude le attività di “trading” (acquisto di fabbricati esistenti, ristrutturazione e vendita) e di “sviluppo” (acquisto del terreno, costruzione e vendita dei fabbricati), riferendosi pertanto solo alle attività relative a fabbricati già posseduti e non destinati alla vendita?</p> <p>c) Si ritiene che, se una società controllata detiene l’immobile che costituisce la sede dell’impresa, tale società sia da intendersi “strumentale” (attività di proprietà e gestione di immobili in senso stretto). Operativamente, se una società controllata detenesse non solo l’immobile adibito a sede legale dell’impresa assicuratrice, bensì anche altri investimenti, ai fini della classificazione della controllata stessa come “strumentale” l’immobile ad uso diretto dell’impresa dovrebbe rappresentare oltre il 50% degli investimenti della società controllata?</p> <p>d) Se “proprietà” e “gestione” immobiliare sono due attività diverse, per “gestione immobiliare” l’IVASS intende anche la gestione tecnico/amministrativa di altri immobili (ad esempio gestione contratti, incasso affitti, gestione contabile, adempimenti tributari quali IMU ecc.)?</p> <p>e) Si ritiene che, se una società è strumentale rispetto all’attività dell’impresa assicuratrice, ed è detenuta non direttamente dall’impresa bensì da una sub-holding, quest’ultima società intermedia non vada considerata come strumentale.</p> <p>Questa interpretazione ha però un “effetto collaterale”, collegato al fatto che, ai fini del reporting di vigilanza, il QRT “Balance Sheet” di gruppo prevede il consolidamento integrale delle imprese strumentali (oltre alle imprese assicuratrici e alle imprese di partecipazione assicurativa).</p> <p>Consolidare una capogruppo (l’impresa assicuratrice “A”) e una controllata indiretta (la società strumentale “C”) senza consolidare la sub-holding intermedia (“B”) può risultare impossibile o molto complesso dal punto di vista tecnico-contabile.</p>	<p>Non si condivide l’interpretazione di cui al punto e).</p>
--	--	--	---	---

<b>33</b>	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. b)</b>	Si chiede di chiarire se nella rappresentazione grafica del gruppo debbano essere inserite anche le società partecipate e quelle soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP, di cui alla definizione di gruppo dell'articolo 1 lettera r-bis del CAP.	<p>La rappresentazione grafica del gruppo ha lo scopo di fornire all'Autorità una descrizione chiara della struttura del gruppo e delle principali entità che lo compongono. In questa prospettiva, andranno inserite in detta rappresentazione anche le società partecipate e soggette a direzione unitaria appartenenti al gruppo.</p> <p>Gli elementi informativi richiesti dalla disciplina in consultazione per le società già iscritte all'albo e, comunque in caso di variazioni della struttura di gruppo, sono resi secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 5, in sede di aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo delle società capogruppo. Al fine di evitare di duplicare gli oneri informativi già previsti da altre disposizioni, l'obbligo di aggiornamento viene soddisfatto nell'ambito degli adempimenti di cui:</p> <p>(i) all'articolo 33 del regolamento della Commissione europea n. 2450 del 2015 in materia di reporting e delle ulteriori disposizioni regolamentari</p>

				In caso affermativo si chiede di chiarire se le società capogruppo già iscritte all'albo e che già hanno svolto gli adempimenti di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del Regolamento ISVAP n. 15/2008 debbano integrare la comunicazione già effettuata e con quale tempistica.	applicabili; (ii) all'articolo 359, lettera a), lettera i) del regolamento della Commissione europea n. 2015/35 del 2014 e delle ulteriori norme regolamentari applicabili, con particolare riguardo alla rappresentazione grafica del gruppo.  Non è necessario apportare modifiche alle comunicazioni che fossero già state rese ai sensi del Regolamento 15/2008.
<b>34</b>	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	<b>21</b>	<b>1, lett. f)</b>	Si chiede di chiarire se la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo debba fare riferimento anche alle società partecipate e a quelle soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP, di cui alla definizione di gruppo dell'articolo 1 lettera r-bis del CAP. In caso affermativo si chiede di chiarire se le società capogruppo già iscritte all'albo e che già hanno svolto gli adempimenti di cui all'articolo 14 comma 1 lettera f) del Regolamento ISVAP n. 15/2008 debbano integrare la comunicazione già effettuata e con quale tempistica.	Cfr risoluzione al commento n. 33
<b>35</b>	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	Si segnala riferimento non corretto all'articolo 16 del testo, presumibilmente da sostituire con il riferimento all'articolo 20.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
<b>36</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	Il riferimento "all'art. 16" è da intendersi "all'art. 20".	Cfr risoluzione al commento n. 35
<b>37</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	L'art. 25, primo comma dovrebbe leggersi "(...) nonché ogni variazione <del>delle variazioni</del> delle informazioni (...)", e dovrebbe far riferimento all'articolo 21 anziché all'art.16.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato.
<b>38</b>	<b>Unipol Gruppo</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	Il riferimento dovrebbe essere effettuato all'art. 22,	Osservazione accolta.

	<b>Finanziario S.p.A.</b>			comma 1, lettera e) anziché all'art. 16, comma 1, lettera e) che non esiste.	Il testo regolamentare è stato emendato
<b>39</b>	<b>Intesa San Paolo Vita S.p.A.</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	Si segnala che è stata mantenuta la locuzione “gruppi assicurativi”.	Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato
<b>40</b>	<b>Avv. ti N. Juvara, S. Iannitti, P. Altomani – Norton Rose Fulbright Studio Legale</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	Si suggerisce di prevedere un termine di adeguamento più lungo, in considerazione degli adempimenti societari richiesti dalla normativa e dalla variazione dell'ambito di applicazione della stessa.	Osservazione non accolta. Il termine previsto dal comma in oggetto si ritiene congruo a consentire gli adeguamenti richiesti.
<b>41</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<p>In generale, con riferimento al regime transitorio previsto nell'art. 29, si osserva poca chiarezza in termini di:</p> <p>(i) individuazione del soggetto tenuto, ai sensi del comma 3, a porre in essere gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi nei 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, e</p> <p>(ii) iter procedimentale da seguire al fine dell'iscrizione all'Albo della “nuova capogruppo”, considerato quanto previsto dal combinato disposto di cui gli artt. 26 e 20 precedenti.</p> <p>Con riferimento al punto sub (i), si chiede di confermare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 – in linea con quanto previsto dalla Relazione, a pag. 6 – è posto in capo alla capogruppo che “perda i requisiti per il mantenimento della qualifica di capogruppo” l'onere di attuare, nei suddetti 12 mesi successivi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi. Tale lettura, infatti, potrebbe non essere così chiara considerando che, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4, è compito della nuova società controllante presentare domanda di iscrizione all'albo e poter beneficiare, su concessione dell'IVASS, di un termine di 12 mesi per tali adeguamenti.</p> <p>Con riferimento al punto sub (ii) - precisato che, in fase</p>	<p>Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato a fini di maggiore chiarezza.</p> <p>In particolare, è stato previsto che, nel periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in sede di prima applicazione, l'ultima società controllante italiana, che non sia iscritta come capogruppo all'albo di cui al Regolamento 15/2008 e che non presenti istanza di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 20 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, trasmetta all'IVASS un piano che individui gli adeguamenti necessari e la relativa tempistica per l'osservanza delle nuove disposizioni attuative. Tale previsione pone, quindi, in capo al soggetto vigilato l'iniziativa in merito all'individuazione degli</p>

				<p>di prima applicazione, è la capogruppo “uscente” a doversi fare carico degli adeguamenti – si chiede di chiarire quale sia il procedimento che l’Autorità intende seguire per l’iscrizione della “nuova capogruppo” nell’Albo; in particolare, alla luce anche di quanto espresso a pag. 7 della Relazione circa la non necessità da parte dei gruppi assicurativi già iscritti all’Albo di cui all’art. 12 del regolamento ISVAP n. 15/2008 di procedere ad una nuova iscrizione, si chiede conferma della correttezza del seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la “capogruppo uscente” ha 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento per effettuare gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza;</li> <li>- al termine del suddetto periodo transitorio, e precisamente entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, la “nuova capogruppo” presenta l’istanza per l’iscrizione, ai sensi dell’art. 20, comma 2;</li> <li>- l’IVASS si pronuncia sull’istanza entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, ai sensi 23 comma 1;</li> <li>- le società appartenenti al Gruppo allineano i propri Statuti in occasione della prima modifica statutaria successiva alla nuova iscrizione (amplius al successivo commento relativo all’art. 29, comma 5).</li> </ul> <p>Si osserva, peraltro, che anche l’inciso “L’IVASS comunica alla società capogruppo gli adempimenti connessi” andrebbe contestualizzato nell’ambito del procedimento di cui sopra, oltre che esplicitato nei contenuti.</p> <p>Si suggerisce quindi di modificare/precisare l’art. 29 chiarendo i profili di cui sopra.</p>	<p>adeguamenti da porre in essere per garantire l’osservanza della disciplina regolamentare. Inoltre in tale fase transitoria per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento, al fine di garantire continuità con il previgente regime di vigilanza, la società che non sia l’ultima società controllante italiana, iscritta all’albo di cui al Regolamento 15/2008, continua a svolgere il ruolo di capogruppo; le si applicano inoltre le disposizioni previste per l’ultima società controllante dal Titolo XV del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, ad eccezione della disciplina relativa agli assetti proprietari di cui all’articolo 210-ter comma 8 che si applica alla ultima società controllante. Per maggiore chiarezza è stato inoltre esplicitamente menzionato l’articolo 207-octies del Codice relativo all’approvazione del modello interno di gruppo, che è indirettamente richiamato dalle disposizioni del Titolo XV.</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche statutarie cfr risoluzione al commento n. 44.</p> <p>Durante il periodo transitorio l’obbligo di iscrizione all’albo è assolto dall’iscrizione già vigente all’albo di cui al regolamento 15/2008, che al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa, svolge le funzioni di capogruppo</p>
42	Unipol Gruppo finanziario S.p.A.	29	4	L’art. 29, comma 4, dispone che sarà validamente considerata “capogruppo”, ai fini dell’esercizio della	Il testo regolamentare è stato emendato a fini di maggiore chiarezza.

				<p>vigilanza di gruppo e nelle more dell'attuazione dei menzionati adeguamenti organizzativi e strutturali - e quindi fino alla scadenza dei dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento - la società iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Nella Relazione al Documento, a pag. 3, si rimarca che la vigilanza sul gruppo si riferisce, inter alia, ai seguenti ambiti: (i) la solvibilità di gruppo, (ii) il monitoraggio delle operazioni infragruppo, (iii) la concentrazione dei rischi, (iv) la governance.</p> <p>Ciò premesso - tenuto anche conto di quanto espresso in un ulteriore passaggio della Relazione a pag. 4, ove si legge "A tale fine le disposizioni transitorie (art. 29 e 30) prevedono un congruo termine per l'adeguamento e un regime transitorio basato sulla disciplina previgente" - si chiede conferma che, nel predetto periodo transitorio, ogni richiamo che il CAP o i relativi regolamenti di attuazione fanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'"ultima società controllante", lo stesso debba intendersi riferito alla società "capogruppo" iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;</li> <li>- al "gruppo", lo stesso debba intendersi riferito al "gruppo assicurativo" nel perimetro iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento,</li> </ul> <p>il tutto anche con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la valutazione interna del rischio e l'adeguatezza patrimoniale.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione del commento n. 41 per il periodo transitorio.</p> <p>Per quanto riguarda la nozione di gruppo e l'applicazione dei vari strumenti si applica la definizione prevista dal CAP novellato (titolo XV e relativi regolamenti attuativi). Tale definizione peraltro è in linea con i previgenti adempimenti in materia di solvibilità di gruppo e di operazioni infragruppo che facevano riferimento all'area della vigilanza supplementare.</p> <p>Cfr anche risoluzione al commento n.3.</p>
43	<b>ANIA Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici</b>	29	5	<p>Si suggerisce di prevedere un termine definito, purché sufficientemente ampio, in modo da consentire una deliberazione da parte dell'organo amministrativo, ove previsto dallo statuto ex art. 2365, 2 comma, c.c.</p>	<p>Osservazione accolta. Il testo regolamentare è stato emendato. Cfr anche risoluzione al commento n.44</p>
44	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	29	5	<p>L'art. 29, comma 5, prevede che le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 11, del medesimo</p>	<p>Osservazione accolta. Al fine di coordinare la disciplina relativa all'obbligo di adozione delle modifiche</p>



			<p>Documento siano effettuate in occasione della prima modifica statutaria successiva all'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Tale tempistica non è coerente con il periodo transitorio di cui al precedente comma 3, ovverosia nell'ipotesi in cui, per effetto delle nuove disposizioni, venga individuata una "nuova capogruppo".</p> <p>In particolare, in queste ultime ipotesi, tale adeguamento non può che avvenire successivamente all'iscrizione della "nuova capogruppo" nell'Albo dei gruppi a seguito dell'attuazione degli adeguamenti strutturali ed operativi necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi.</p> <p>Se le modifiche statutarie fossero, infatti, effettuate durante il periodo transitorio - prima ancora dell'iscrizione al suddetto Albo - tale circostanza, oltre ad essere in contrasto con il comma 4, sarebbe "misleading", fornendo, in violazione alla necessità di trasparenza nei confronti del mercato, un' informativa non corrispondente alle risultanze pubblicistiche.</p> <p>Si propone, pertanto, di inserire al quinto comma la precisazione che "Nelle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo le modifiche statutarie sono effettuate in occasione della prima modifica statutaria successiva all'iscrizione nell'Albo dei gruppi della nuova capogruppo".</p>	<p>statutarie recato dal comma 5 dell'articolo in oggetto con l'eventuale utilizzo della misura transitoria di cui all'articolo 29 viene modificato il testo regolamentare: in particolare, l'obbligo di adottare le modifiche statutarie scatterà in coerenza con l'esecuzione degli adeguamenti necessari e alla conseguente iscrizione all'albo. E' stato comunque previsto un termine massimo di diciotto mesi per l'adozione delle modifiche statutarie, al fine di assicurare l'allineamento degli statuti delle società agli adeguamenti imposti dalle nuove disposizioni di vigilanza.</p>
--	--	--	--	--